



**OTTOBRE 2018**

**CORTE DI GIUSTIZIA UE**

**Il lavoratore distaccato**

**rientra nel regime di sicurezza sociale del luogo di lavoro  
nel caso in cui sostituisca un altro lavoratore distaccato,  
anche se tali soggetti non sono stati distaccati  
dallo stesso datore di lavoro**

Con sentenza nella causa [C-527/16](#), pubblicata il 6 settembre scorso, la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in merito al regime di sicurezza sociale dei lavoratori distaccati, affermando che al lavoratore distaccato va applicato il regime di sicurezza sociale del luogo di lavoro nel caso in cui sostituisca un altro lavoratore distaccato, anche se tali lavoratori non sono stati distaccati dallo stesso datore di lavoro.

Tuttavia, un certificato A1 che attesta l'affiliazione del lavoratore alla sicurezza sociale dello Stato membro di origine vincola, fintantoché esso non sia stato ritirato o dichiarato non valido da tale Stato, sia le istituzioni di sicurezza sociale sia i giudici dello Stato membro in cui sono svolti i lavori, salvo nei casi di frode o di abuso.

Il fatto riguardava una società austriaca di macellazione. Tra il 2012 e il 2014, la società ha fatto sezionare e confezionare carni da parte di lavoratori distaccati in Austria da una società ungherese (X). Prima e dopo tale periodo, i lavori sono stati svolti da lavoratori di un'altra società ungherese (Y). Per i circa 250 lavoratori distaccati da X dal 1° febbraio 2012 al 13 dicembre 2013, l'ente di sicurezza sociale ungherese ha emesso – in parte con effetto retroattivo e in parte in casi in cui l'ente di sicurezza sociale austriaco aveva già accertato la sussistenza di un obbligo di assicurazione in Austria dei lavoratori interessati – certificati A1 attestanti l'applicabilità delle disposizioni di sicurezza sociale ungheresi. La decisione dell'ente di sicurezza sociale austriaco che aveva accertato l'assoggettamento dei lavoratori all'assicurazione obbligatoria austriaca è stata contestata dinanzi ai giudici austriaci. È in tale contesto che il la Corte amministrativa austriaca chiede alla Corte di giustizia di precisare le norme dell'Unione relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, in particolare, l'efficacia vincolante del certificato A1.

Con la sua sentenza, la Corte dichiara che un certificato A1 emesso dall'ente competente di uno Stato membro (nel caso di specie, l'Ungheria) vincola sia le istituzioni di sicurezza sociale sia i giudici dello Stato membro in cui è svolta l'attività (l'Austria) fintantoché tale certificato non sia stato ritirato o dichiarato non valido dallo Stato membro in cui è stato rilasciato (l'Ungheria).

Inoltre, la Corte rileva che un certificato A1 può applicarsi retroattivamente, sebbene, alla data del suo rilascio, l'istituzione competente dello Stato membro in cui è svolta l'attività (l'Austria) avesse già deciso che il lavoratore interessato doveva essere soggetto all'assicurazione obbligatoria di tale Stato membro.

Infine, la Corte dichiara che, qualora un lavoratore distaccato dal suo datore di lavoro per svolgere un lavoro in un altro Stato membro sia sostituito da un altro lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro, quest'ultimo lavoratore non può continuare ad essere assoggettato alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività.

Infatti, in via generale, un lavoratore è soggetto al regime della sicurezza sociale dello Stato membro in cui lavora, in particolare allo scopo di garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di tale Stato membro.

È solo a determinate condizioni che il legislatore dell'Unione ha previsto la possibilità che un lavoratore distaccato continui ad essere soggetto al regime della sicurezza sociale dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro svolge abitualmente le sue attività. Pertanto, il legislatore ha escluso tale possibilità qualora il lavoratore distaccato sostituisca un'altra persona. Secondo la Corte, si configura una sostituzione del genere nel caso in cui un lavoratore distaccato dal suo datore di lavoro per svolgere un lavoro in un altro Stato membro sia sostituito da un altro lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro.

Il fatto che i datori di lavoro dei due lavoratori interessati abbiano la loro sede nello stesso Stato membro o il fatto che essi intrattengano eventuali legami sotto il profilo personale od organizzativo sono irrilevanti al riguardo.

## CONSIGLIO DI STATO

### **I Prefetti possono concedere deroghe ai divieti di circolazione per i veicoli pesanti**

Con l'[ordinanza n. 5572/2018](#), pubblicata il 21 settembre scorso, il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Lazio che accoglieva un ricorso del Codacons per impedire alle Prefetture di concedere deroghe ai divieti di circolazione dei veicoli industriali.

Il ricorso è stato proposto dal MIT, dal Ministero dell'Interno e dalle Prefetture e sostenuto *ad adiuvandum* da ANITA, Confindustria e altre Associazioni.

Con la pronuncia, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, sostenendo che il decreto sui divieti di circolare non è illegittimo, *“atteso che appare sufficientemente specifico nel fissare i criteri a cui i Prefetti devono attenersi nell'accordare la deroga al divieto di circolazione, tenuto conto delle variabili legate a situazioni e circostanze contingenti non previamente prefigurabili”*.

Secondo il giudice amministrativo, è rimesso al cauto e prudente apprezzamento del Prefetto valutare la sussistenza delle condizioni per concedere la deroga.

## CORTE DI CASSAZIONE

### **Obbligo di taratura e verifica degli autovelox: i controlli sugli apparecchi devono essere dimostrati o attestati con certificazioni di conformità**

Con l'[ordinanza n. 22499/2018](#), depositata il 24 settembre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all'obbligo per l'amministrazione di tarare e verificare il funzionamento degli autovelox.

Quanto ai fatti, la società era stata sanzionata ex art. 142, comma 9, C.d.S. per violazione dei limiti di velocità su un tratto autostradale. Aveva proposto opposizione al giudice di pace lamentando, tra l'altro, che l'autovelox non era stato tarato e sottoposto a controllo periodico di funzionamento. Il giudice di pace aveva respinto l'opposizione ma, su appello della società, il tribunale ha accolto l'impugnazione, sostenendo che le apparecchiature rilevatrici della velocità in automatico (senza la presenza degli operatori) devono essere sottoposte a controllo periodico entro un anno dal loro utilizzo e che, non essendovi prova di tale verifica periodica, la sanzione doveva ritenersi irrogata illegittimamente. Il Ministero dell'Interno impugna quindi la decisione del tribunale innanzi alla Corte di cassazione, lamentando in particolare quanto segue:

- l'autovelox era stato regolarmente omologato e non occorre tarature periodiche, atteso che vi era uno strumento di autodiagnosi che segnalava all'operatore eventuali malfunzionamenti;
- l'amministrazione non è tenuta a provare la funzionalità dei mezzi con cui accerta le infrazioni ai limiti di velocità;
- a piena prova della violazione è sufficiente la prova fotografica: l'amministrazione è solamente tenuta ad avvisare con apposita segnaletica la presenza dell'autovelox, non anche a sottoporlo a controllo periodico.

La Corte, tuttavia, dà ragione alla società. Richiamando la sua costante giurisprudenza, confermata anche dalla Corte Costituzionale, i giudici hanno confermato che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento della violazione dei limiti di velocità debbono essere sottoposte a controlli periodici, in mancanza dei quali l'autovelox non può considerarsi affidabile. La Corte afferma anche che l'effettuazione di tali controlli deve essere dimostrata con certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi.

## CORTE DI CASSAZIONE

### **Posizionamento degli autovelox: invalido l'accertamento se effettuato con apparecchiature posizionate sull'altro lato della strada**

Con l'ordinanza n. 23726/2018, depositata il 1° ottobre scorso, la Corte di Cassazione ha affermato che il posizionamento degli autovelox deve avvenire in conformità a quanto disposto nel decreto del Prefetto. È pertanto illegittimo l'accertamento della violazione dei limiti di velocità eseguito mediante l'utilizzo di apparecchiature collocate sul lato della strada opposto rispetto a quello per il quale ne era stata autorizzata l'installazione dal suddetto decreto.

La Corte, in particolare, afferma che *“qualora il decreto amministrativo autorizzi il posizione di un apparecchio autovelox lungo il lato di una sola carreggiata, diventa obbligatorio che l'ente proprietario della strada appronti i necessari adempimenti di garanzia per gli utenti (preventiva segnalazione dell'installazione dell'apparecchio e visibilità del segnale che lo preannuncia sullo stesso lato e per il corrispondente senso di marcia), anche al fine di tutelare le indispensabili esigenze di sicurezza pubblica connesse a siffatta attività di rilevamento”*.

## CORTE DI CASSAZIONE

### **Contestazione delle sanzioni: distinzione tra accertamento, verbalizzazione e consegna della copia del verbale al trasgressore**

Con l'ordinanza n. 22500/2018, depositata il 24 settembre scorso, la Corte di Cassazione ha chiarito la valenza delle varie fasi della contestazione delle sanzioni, affermando che la regola, secondo cui l'omessa contestazione immediata indicazione a verbale dei motivi che l'hanno resa impossibile rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende all'ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna del verbale, attesa la distinzione giuridica tra l'accertamento, la verbalizzazione e la consegna della copia del verbale al trasgressore.

La vicenda trae origine da una sanzione per circolazione con patente di guida sospesa. Il trasgressore, opponendosi alla sanzione, asseriva che il veicolo era fermo e con il motore spento all'interno dell'area aziendale, eccependo la nullità del verbale per mancata indicazione del luogo ove era stata commessa l'infrazione e per la mancata contestazione immediata. Nonostante il giudice di pace avesse accolto l'opposizione, il tribunale aveva riformato la sentenza di primo grado, accertando che il soggetto circolava su strada provinciale e non in area privata con patente sospesa e ritenendo legittima la contestazione orale dell'infrazione, cui aveva fatto seguito la successiva redazione del verbale e la consegna al soggetto sanzionato.

In sede di ricorso per cassazione, la Corte, confermando la decisione del giudice d'appello, ha confermato che la contestazione può aver luogo anche oralmente, non essendo necessario, nell'immediatezza dei fatti, redigere e consegnare una copia del verbale al trasgressore.

## **CORTE DI CASSAZIONE**

### **Ripartizione delle competenze in materia di accertamento delle violazioni delle norme sul tachigrafo**

Con l'[ordinanza n. 23384/2018](#), pubblicata il 27 settembre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle finalità perseguite mediante verifiche sui tachigrafi, affermando che la diversità delle competenze per i controlli su strada (e quindi sui conducenti) attribuite agli organi di polizia e per i controlli nelle imprese (e quindi sui datori di lavoro) attribuite agli organi ispettivi (fra cui le direzioni provinciali del lavoro) non importa separazione, ma complementarità dei due livelli di protezione perseguiti dalla norma.

Il ricorso traeva origine dal fatto che l'Ispettorato del Lavoro, a seguito di una verifica presso l'impresa di trasporto (effettuata su segnalazione della Polizia stradale) aveva accertato una serie di ripetute violazioni della disciplina UE sui tachigrafi ad opera di un conducente dell'azienda. L'accertamento di tali violazioni amministrative era stato trasfuso in verbali, notificati all'autista dipendente e all'impresa di trasporto. All'esito del procedimento amministrativo, l'Ispettorato provinciale aveva emesso ordinanza-ingiunzione di irrogazione della sanzione.

Il tribunale e la corte d'appello avevano riconosciuto che, in tale materia, il Ministero del Lavoro non ha solo poteri di accertamento, ma anche sanzionatori.

La Corte di Cassazione, dal canto suo, richiama direttamente la disciplina del Regolamento UE n. 561/2006 e dell'art. 174 C.d.S., affermando che l'esame dei dischi cronotachigrafici risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto; pertanto, *“la competenza a svolgere tali verifiche e ad irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all'Ispettorato del lavoro”*.

## CORTE DI CASSAZIONE

### **Nel trasporto rifiuti, il destinatario è tenuto a firmare e ad indicare la data sul formulario di identificazione solo dopo il ricevimento del carico**

Con l'[ordinanza n. 22999/2018](#), pubblicata il 26 settembre scorso, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di compilazione del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, affermando che solo dopo l'accettazione (e non già al ricevimento) del carico, il destinatario del materiale è tenuto a firmare e indicare la data nell'apposita casella del formulario di identificazione rifiuti, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie oggetto della controversia.



**Follow us**  
[@AnitaAssocia](#)

Copyright © 2018 ANITA, All rights reserved.